



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza di prima convocazione.

**Deliberazione n. 64 del 26/07/2022**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA N. 1407/2022 PRONUNCIATA IN DATA 7/7/2021 E DEPOSITATA IN DATA 8/4/2022**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **20:34** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

**PRESENTI N. 17**

**ASSENTI N. 0**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **5** dell'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

Premesso che la Commissione tributaria regionale di Lombardia, con sentenza n. 1407/2022 del 7/7/2021 depositata in data 8/4/2022 ha accolto l'appello della ditta "omissis" disponendo la riforma integrale della sentenza della commissione tributaria provinciale di Mantova n. CTP del 15/3/2019 n. 36/02/2019 e ha condannato l'Amministrazione comunale al versamento del rimborso dell'IMU e della Tasi richiesto dalla società "omissis" per una somma di euro 9.673,00 quale quota a suo tempo versata in eccesso al Comune di Porto Mantovano e al pagamento delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio liquidandole in euro 5.300,00 oltre agli oneri accessori secondo legge;

Richiamato l'art. 194 del D. lgs. 267/2000 ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" che stabilisce che:

*"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

*2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse."*

Considerato che:

- il primo comma lettera a) del predetto art. 194 del TUEL, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

- la sentenza della commissione tributaria regionale per la Lombardia in oggetto, è da qualificare come esecutiva;

Considerato altresì che:

- la sentenza di che trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art.194, c.1, lett.

a), D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale che con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera

funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso opporsi al pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva (lett. a), co. 1 dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000) non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato fuori dello stesso e sul cui contenuto l'Ente non può incidere (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 27 del 21/11/2019, ha deliberato l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza prima di procedere al pagamento e la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 9/3/2022 ha ribadito che *“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*;

Preso atto che l'iter procedimentale previsto dall'articolo 194 del d. lgs. 267/2000 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell'ente locale e che l'anzidetta disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie di sentenze disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare (deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 9/3/2022);

Rilevato che risultano sussistere i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

- la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 194, c.1 del Tuel che, nel caso di specie, risulta essere una sentenza esecutiva (lett. a));
- la certezza, cioè l'esistenza di un'obbligazione a dare inevitabile per l'ente;
- la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
- l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Dato atto che ai sensi dei vigenti principi contabili i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, sono tenuti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Dato atto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste ma di accertare se esso rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e, quindi di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile;

Richiamato l'art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 che testualmente recita: *“ Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.”*;

Richiamato altresì l'art. 85, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Porto Mantovano, dispone che: *“Nelle situazioni in cui al mancato tempestivo riconoscimento è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi, o comunque di un danno patrimoniale o di un*

*pregiudizio alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene effettuato in via d'urgenza, anche al di fuori delle scadenze di cui al comma 1 (riconoscimento in occasione della ricognizione del mantenimento degli equilibri di bilancio) mediante un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale”;*

Ritenuto pertanto che, alla luce della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1407/2022 pronunciata in data 7/7/2021 e depositata in data 8/4/2022, esecutiva ai sensi di legge, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere il debito fuori bilancio in questione per complessivi euro 17.407,00 al fine di provvedere al pagamento delle somme dovute al contribuente per effetto della sentenza medesima;

Verificato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente e che tali riflessi per un importo pari ad euro 17.407,00, trovano copertura finanziaria sul Cap. del PEG 107182180 per euro 7.734,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01 , macroaggregato 103 e al Cap. del PEG 107601280 per euro 9.673,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01 , macroaggregato 109;

Rilevato infine che il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento comporta un'utilità per l'Amministrazione in quanto permette di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente stesso riconducibili ad ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, secondo cui gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 -2024;
- di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 – parte contabile;
- di Giunta Comunale n. 61 del 21/05/2022 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022 - 2024 – Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2022 – 2024;

Visti

- il parere obbligatorio rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.), allegato al presente atto;

- la relazione ai sensi dell'art. 85 del vigente Regolamento di contabilità elaborata e sottoscritta dal Responsabile del Settore Tributi prot. n. 15742;

- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla data di approvazione;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e partecipate ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari a complessivi euro 17.407,00 in esecuzione della Sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1407/2022 pronunciata il 7/7/2021 e depositata in data 8/4/2022, agli atti del settore Tributi dell'Ente, autorizzando la responsabile del Settore Ragioneria e tributi ad eventuali adeguamenti in sede di liquidazione in relazione alle eventuali maggiori spese accessorie e obbligatorie secondo legge che dovessero rendersi nel frattempo necessarie;
- 3) di dare atto il debito fuori bilancio di cui al presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria al Cap. del PEG 107182180 per euro 7.734,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01 , macroaggregato 103 del bilancio 2022 e al Cap. del PEG 107601280 per euro 9.673,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01 , macroaggregato 109 del Bilancio 2022;
- 4) di inviare il presente atto deliberativo in forma integrale alla Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
- 5) di dare atto che il Responsabile del settore tributi provvederà ad adottare tutti gli atti contabili e amministrativi conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere al versamento del rimborso entro i termini di legge e stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti;

*Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :*

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “La parola all'Ass. Massara”.

**MASSARA:** “Grazie! Si tratta, per l'appunto, del riconoscimento di un debito fuori bilancio. Dall'oggetto, può sembrare una delibera altisonante, quasi sensazionale, mentre invece è solo una delibera di carattere tecnico, che si rende necessaria per poter procedere alla liquidazione del debito che il Comune va a riconoscere. La cronistoria è riportata nella Relazione allegata alla delibera. In pratica, si tratta di un contribuente che ha presentato istanza al Comune per rimborso IMU-TASI per alcune annualità, facendo presente la natura storico-artistica dell'immobile posseduto, che merita e meritava una riduzione del 50% della base imponibile TASI-IMU.

Il Comune, a fronte di questa richiesta, ha espresso un diniego per ragioni legate all'assenza dell'apposita comunicazione IMU e, oltretutto, non era un'informazione nota o comunque opponibile al Comune in assenza appunto della dichiarazione. Il contribuente, a fronte di tale

diniego, ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che, in primo grado, ha dato totalmente ragione al Comune. A fronte della sentenza, il contribuente ha fatto ricorso in secondo grado alla Commissione Tributaria Regionale, che ha ribaltato l'impostazione di primo grado, obbligando l'ente a riconoscere il rimborso chiesto originariamente, oltre alle spese legali. Come dicevo, di fatto è una delibera tecnica perché, in base all'art.194 del D.Lgs. 267/2000, nel momento in cui si è di fronte ad una sentenza esecutiva quale quella della Commissione Tributaria Regionale, l'ente viene obbligato al riconoscimento del debito fuori bilancio, per procedere, come afferma anche la Corte dei Conti, alla liquidazione del debito. In delibera sono poi presenti altre sentenze della Corte dei Conti, che fa presente che quella del Consiglio Comunale è una ratifica, che cioè non entra nel merito della sussistenza del debito, che è già stata fatta dal tribunale, dalla Commissione Tributaria, ma è un passaggio dovuto per farlo rientrare all'interno dello schema di bilancio e della contabilità pubblica e in seguito per procedere con la liquidazione. Faccio presente che come Comune noi abbiamo previsto e accantonato le risorse necessarie per la liquidazione sia dell'IMU che delle spese legali, quindi non si tratta di una spesa imprevista. E' una cifra accantonata e, a seguito della delibera in questione, si potrà procedere con la liquidazione. Tutto qui. Rimango a disposizione per domande o altro. Grazie!".

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “ Ci sono domande? Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione del punto n.5”.

Il Presidente del Consiglio procede alla votazione nominale con appello del punto n.5.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 16.

Il consigliere Bettoni per problemi tecnici non riesce a collegarsi e non partecipa alla votazione.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini).

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

Di approvare la suindicata deliberazione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI:** “Pongo al voto l'immediata eseguibilità della delibera”.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 16.

Il consigliere Bettoni per problemi tecnici non riesce a collegarsi e non partecipa alla votazione.

E SUCCESSIVAMENTE

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**


Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 5

(Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente  
MARI ROBERTO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale  
MELI BIANCA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

## Settore Tributi

Prot. n° 15742 - 2022

Porto Mantovano, 5 luglio 2022

**Relazione istruttoria relativa alla delibera di consiglio avente ad oggetto Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.(T.U.E.L.), formatosi a seguito sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 1407/2022 pronunciata in data 7/7/2021 e depositata in data 8/4/2022**

### **MOTIVI DELL'INSORGENZA DEL DEBITO FUORI BILANCIO**

La società "omissis" utilizzatrice in virtù di contratto di locazione finanziaria di un immobile commerciale sito nel comune di Porto Mantovano con nota prot. n.2251/2017 ha presentato richiesta di rimborso al Comune dell'IMU anni 2012-2013-2014-2015-2016 e della TASI anni 2014-2015-2016 per una somma di euro 9.673,00, pari al 50% delle somme erroneamente versate negli anni per un immobile ritenuto di natura storico-artistica.

Il Comune di Porto Mantovano con nota prot. n. 13335/2018 inviava comunicazione di diniego del rimborso sostenendo che non essendo stata presentata all'ufficio tributi alcuna dichiarazione IMU dalla quale si evincesse la natura storico artistica dell'immobile oggetto di imposta, si è venuta a determinare la decadenza dell'eventuale diritto alla riduzione dell'imposta. L'ufficio tributi è giunto a tale valutazione anche in forza delle informazioni fornite dalla visura catastale dalla quale tuttora emerge che per l'immobile *de quo* non risultano registrazioni atte ad individuare l'immobile come edificio di interesse storico artistico che come tale beneficia della riduzione del 50% dell'imposta IMU e TASI.

Contro tale comunicazione la società "omissis" ha presentato ricorso dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, la quale lo ha respinto con sentenza CTP del 15/3/2019 n. 36/02/2019 ritenendo destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente relativamente al difetto di motivazione ed evidenziava che per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'obbligo della motivazione dell'accertamento è da ritenersi soddisfatto se il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi.

Avverso a tale sentenza della commissione tributaria provinciale di Mantova, il contribuente ha proposto appello alla commissione tributaria regionale per la Lombardia che lo ha ritenuto fondato con sentenza n. 1407/2022 del 7/7/2021 depositata in data 8/4/2022, disponendo la riforma integrale della sentenza della commissione tributaria provinciale di Mantova e condannando l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite di

ambedue i gradi di giudizio liquidandole in euro 5.300,00 oltre agli oneri accessori secondo legge;

## **QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO**

Il debito fuori bilancio può essere quantificato come segue:

imposta da restituire per IMU e Tasi versata in eccesso: euro 9.673,00

Spese per lite (arrot.): euro 7.734,00

così conteggiate:

spese di lite per i 2 gradi di giudizio: euro 5.300,00

spese generali 15%: euro 795,00

cassa previdenza: euro 243,80

iva 22%: 1.394,53

---

**Totale debito da riconoscere: euro 17.407,00**

La spesa di euro 17.407,00 trova copertura finanziaria sull'esercizio 2022 al Cap. del PEG 107182180 per euro 7.734,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01 , macroaggregato 103 e al Cap. del PEG 107601280 per euro 9.673,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01 , macroaggregato 109.

## **NECESSITA' DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER PROCEDRE AL PAGAMENTO**

L'art. 194 del D. lgs. 267/2000 ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" stabilisce che:

*"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*omissis*

Il primo comma lettera a) del predetto art. 194 del TUEL stabilisce quindi che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. A tal fine si evidenzia che la sentenza della commissione tributaria regionale per la Lombardia n. 1407/2022 del 7/7/2021 depositata in data 8/4/2022 è da qualificare come sentenza esecutiva.

In merito alla valutazione circa la necessità di procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio, la Corte dei conti, con riferimento alla casistica di debito fuori bilancio rientrante nella lettera a), comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 ha deliberato che:

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale che con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio,

esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso opporsi al pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva (lett. a), co. 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000) non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato fuori dello stesso e sul cui contenuto l'Ente non può incidere (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- sussiste l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza prima di procedere al pagamento, come ribadito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 27 del 21/11/2019;

- *“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*, principio che è stato ribadito con la recente deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 9/3/2022.

In merito ai requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, risultano sussistere i seguenti requisiti:

- la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 194, c.1 del Tuel che, nel caso di specie, risulta essere una sentenza esecutiva;
- la certezza, cioè l'esistenza di un'obbligazione a dare inevitabile per l'ente;
- la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
- l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

## **TERMINI PER PROVVEDERE AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO**

L'art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 testualmente recita: *“ Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”*

La Responsabile del Settore Tributi, per quanto innanzi relazionato, ritiene che vada sottoposto al Consiglio Comunale il debito fuori bilancio in oggetto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI  
Angela Del Bon  
(sottoscritto digitalmente)

**COMUNE DI PORTO MANTOVANO  
COLLEGIO DEI REVISORI**

**PARERE N. 13/2022**

**OGGETTO: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART 194, COMMA 1 PUNTO A DEL D.LGS 267/2000 –**

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Porto Mantovano:

- **Vista** la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL' ART 194, COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO;
- **Visto** l'articolo 194 DEL D.LGS 267/2000;
- **Vista**, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1407/2022, pronunciata il 7/7/2021 e depositata in data 8/4/2022;
- **Esaminata** la relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari, Prot. n° 15742 – 2022 del 5/7/2022, dalla quale si evince che la spesa di euro 17.407,00 trova copertura finanziaria sull'esercizio 2022 al Cap. del PEG 107182180 per euro 7.734,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01, macroaggregato 103 e al Cap. del PEG 107601280 per euro 9.673,00 - Missione 1, Programma 04, titolo 01, macroaggregato 109.
- **Constatato** che ricorrono i presupposti per la fattispecie di riconoscimento di un debito fuori bilancio sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) del D. Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di euro 17.407,00, conseguente alla sopra citata sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;
- **Tenuto conto** del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del DLGS. n 267/2000;
- **Tenuto conto** altresì della recente deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 9/3/2022, che ha ulteriormente ribadito e precisato che *“il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”* e che resta ferma la facoltà del medesimo Consiglio di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità;

**ESPRIME**

**parere favorevole** al riconoscimento da parte del Consiglio Comunale del debito fuori bilancio in oggetto, ritenendo rispettati i presupposti legislativi.

Porto Mantovano /07/2022

L'Organo di Revisione

Dott. Claudio Cavallari - Presidente,

Dott.ssa Sabrina Mazzoletti – componente;

Dott.ssa Gritti Severino – componente.  
(sottoscritto digitalmente)



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**  
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE  
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA N. 1407/2022 PRONUNCIATA IN DATA 7/7/2021 E DEPOSITATA IN DATA 8/4/2022**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 05/07/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA N. 1407/2022 PRONUNCIATA IN DATA 7/7/2021 E DEPOSITATA IN DATA 8/4/2022**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 05/07/2022

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

## PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 64 del 26/07/2022

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I.(T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA N. 1407/2022 PRONUNCIATA IN DATA 7/7/2021 E DEPOSITATA IN DATA 8/4/2022 .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **20/08/2022** e sino al **04/09/2022** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 20/08/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(MELI BIANCA)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**

Certificato di Esecutività

**Deliberazione di Consiglio Comunale**

**N. 64 del 26/07/2022**

**Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. (T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA N. 1407/2022 PRONUNCIATA IN DATA 7/7/2021 E DEPOSITATA IN DATA 8/4/2022 .**

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **20/08/2022** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **31/08/2022**

Porto Mantovano li, 03/09/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(MELI BIANCA)**

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)